



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 03/09/2026, n°18

OGGETTO: PARERE su Schema di intesa definitivo tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" ai sensi dell'art.2 comma 5 legge 86/24

L'anno duemilaventisei, addì 3 del mese di settembre, alle ore 10,30, in forma mista (parte dei Consiglieri in Genova, presso la Sala Piccardo c/o Sede Anci Liguria, e parte in vdc ai sensi dell'art.14 del regolamento interno del Cal) si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali: Pierangelo Olivieri.

Partecipa in qualità di Segretario: Luca Petralia.

Si procede all'appello dei Componenti del Cal:

Nominativo	Carica	Presente	Assente	Delega
ANDREANI Tarcisio	Presidente Consiglio Comunale di Luni (SP)		x	
ANELLI Giovanni	Sindaco di Camogli (GE)	x		Elisabetta Facchiano
BRUZZONE Paolo	Sindaco di Cogoleto (GE)	x		Stefano Damonte
CAMPODONICO Mentore	Presidente Consiglio Comunale di Rapallo (GE)	x		
CAVERSAZIO Guglielmo	Sindaco Comune di Santa Margherita Ligure (GE)	x		
CODURI Stefano	Sindaco Comune di Borghetto di Vara (SP)		x	
DE ANDREIS Roberto	Sindaco Comune d Nasino (SV)	x		
FRANCESCHI Bruno	Sindaco Comune di Fontanigorda (GE)	x		
GANDOLFO Carlo	Sindaco Comune di Recco (GE)	x		Davide Lombardo Manerba
GIBELLI Davide	Sindaco Comune di Camporosso (IM)		x	
IL GRANDE Alessandro	Presidente Consiglio Comunale di Sanremo IM)	x		
LIMONCINI Marco	Sindaco Comune di Cicagna (GE)	x		
LIROSI Francesco	Presidente Consiglio Comunale Savona	x		
OLIVIERI Pierangelo	Presidente Provincia di Savona	x		
PAGANINI Monica	Sindaco Comune di Arcola (SP)	x		Camilla Monfroni
PAOLETTA Massimo	Sindaco Comune di Massimino (SV)	x		
PASSINO Alberto	Presidente Consiglio Comunale di Albenga (IM)	x		
PERACCHINI Pierluigi	Presidente Provincia di La Spezia	x		Marco Tarabugi
PERACCHINI Pierluigi	Sindaco Comune di La Spezia	x		Pietro Antonio Cimino
PERACCHINI Pierluigi	Presidente ANCI Liguria	x		Luca Volpe
PERACCHINI Pierluigi	Delegato ANCI Liguria per le province liguri	x		Lorenzo Ghisoli
PISCOPO Salvatore	Presidente Consiglio Comunale di La Spezia	x		
RUSSO Marco	Sindaco Comune di Savona	X		Riccardo Viaggi
SALIS SILVIA	Sindaco Comune di Genova	x		Massimo Ferrante
SALIS SILVIA	Sindaco Città Metropolitana di Genova	x		Simone Franceschi
SASSO Manuela	Sindaco Comune di Molini di Triora (IM)		x	
SCAJOLA Claudio	Sindaco Comune di Imperia	x		
SCAJOLA Claudio	Presidente Provincia di Imperia		x	
VASSALLO Simone	Presidente Consiglio Comunale di Imperia	x		
VILLA CLAUDIO	Presidente Consiglio Comunale Genova	x		

Sono presenti all'esame della pratica n.25 Consiglieri.

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- vista la L.R. n.1/2011 e ss.mm.ii.;
- visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1 e ss.mm.ii.;
- visto il decreto n.2 del 04/02/2025 del Registro dei Decreti del Presidente del Consiglio Regionale con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, ai sensi della L.R. n. 1/2011
- premesso che il Regolamento interno del Cal prevede oltre allo svolgimento delle sedute in presenza, anche lo svolgimento delle stesse in videoconferenza o teleconferenza e in forma mista (parte dei consiglieri in presenza parte in videoconferenza/teleconferenza);
- considerato che il Cal, istituito con normativa regionale, deve esprimere il parere su provvedimenti legislativi propedeutici allo svolgimento istituzionale del Consiglio Regionale della Liguria:
- vista la convocazione con l'o.d.g. inviata ai Consiglieri in data 18/08/2026 prot n° 179 e che in tale o.d.g. è iscritta al n. 2) l'espressione del parere relativo alla proposta sopraindicata;
- Sentito il Presidente;

delibera di formulare in parere in ordine al sopraindicato schema di intesa:

Regione Liguria ha da tempo intrapreso il percorso previsto dall'Art.116 terzo comma della Costituzione per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia. Al fine di procedere alla consultazione degli Enti locali, prevista dall'art.2 comma 5 della Legge 86/2024, ha trasmesso al CAL gli schemi di intesa definitivi sulla "Autonomia Differenziata" per le materie: "Protezione Civile" – "Professioni" – "Previdenza complementare e integrativa" materie che non sono riferibili a diritti civili e sociali (cosiddette materie non-Lep) mentre in "Tutela della salute" – "Coordinamento della Finanza pubblica" che certamente riguardano diritti civili e sociali, e quindi dove sarebbe necessaria la previa determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, si è proceduto sulla base dell'equiparazione tra i vigenti LEA e i LEP, equiparazione introdotta dalla sentenza 192/2024 della Corte Costituzionale e confermata dalla Legge di Bilancio per il 2026 (art.1 comma 697 legge 199/25).

1) ITER PROCEDIMENTO AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Gli schemi d'intesa preliminari sull'Autonomia Differenziata definiscono l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'art.116 comma 3 della Costituzione e della Legge 86/2024.

Si ricorda anche che ogni trasferimento è limitato a specifiche funzioni, e supportato da un'istruttoria regionale volta a dimostrare l'aderenza ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, inoltre le intese hanno durata decennale e prevedono la clausola di invarianza finanziaria.

Le "preintese" tra Governo e regioni del Nord (Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria) per il trasferimento delle cosiddette materie "NO LEP" (in cui non devono essere definiti i livelli di prestazione per i diritti sociali e civili uniformi su tutto il territorio nazionale, e non incidono quindi direttamente sui diritti civili e sociali di base) sono state approvate in Conferenza Unificata il 2 aprile 2026. Successivamente, dopo i pareri delle Camere, precisamente con risoluzione approvata dal Senato della Repubblica il 16 luglio 2026 e dalla Camera dei Deputati il 21 luglio 2026, il Governo visti gli esiti dell'ulteriore negoziato con la Regione Liguria, ha stilato gli schemi

di intesa definitiva e li ha inviati il 31 luglio 2026 a Regione Liguria per la relativa approvazione, e per la consultazione preventiva con gli enti locali. Quindi procederà all'intesa definitiva e ad approvare un Ddl che verrà trasmesso alle Camere, con allegata l'intesa con il trasferimento dettagliato delle funzioni e delle risorse finanziarie, per poi essere sottoposta al voto finale delle Camere.

Regione Liguria con la DGR n.341 del 6 agosto 2026, ha proposto infine al Consiglio Regionale l'approvazione sentito il Cal, di due schemi d'intesa definitivi sull'autonomia differenziata ai sensi art.116 3° comma della Costituzione.

2) FONTI GIURIDICHE AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Art.116 terzo comma della Costituzione Italiana, riconosce la possibilità di attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nelle materie di cui all'art.117 della Costituzione; l'iniziativa del procedimento spetta alla Regione interessata, che deve sentire gli enti locali e la conseguente attribuzione avviene con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta sulla base dell'intesa raggiunta tra lo Stato e la Regione e deve avvenire in ossequio al principio di sussidiarietà, come esplicitato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.192/2024.

Legge 26 giugno 2024 n.86 "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art.116 terzo comma della Costituzione" stabilisce tra l'altro che l'autonomia differenziata ovvero le attribuzioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. Quindi esistono materie che fino alla determinazione dei LEP, non potranno essere oggetto di autonomia, a differenza delle materie NO-LEP che invece potranno essere oggetto delle singole intese fin da subito. (14 materie LEP elencate nell'art.3 comma 3 Legge 86/2024 – 9 materie NO-LEP possono essere oggetto nelle singole intese).

La sentenza n.192 del 2024, depositata il 3/12/24 della Corte Costituzionale ha stabilito che il trasferimento può riguardare soltanto specifiche funzioni non intere materie, e che ogni devoluzione deve essere puntualmente motivata alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, dimostrando i vantaggi in termini di efficacia, efficienza, equità e responsabilità.

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale stabilisce, inoltre, che la legge 86/2024 rimanga in vigore, ma dovrà essere modificata dal Parlamento che ha definito le seguenti linee di azione:

- a) Bloccare il trasferimento in blocco di intere materie, ma deve avvenire per specifiche funzioni.
- b) Limitare i DPCM, la materia invece deve essere affrontata in Parlamento.
- c) LEA e LEP: i livelli essenziali delle prestazioni non possono essere determinati solo dal Governo, senza un coinvolgimento Parlamentare.
- d) La procedura deve avvenire secondo il principio di sussidiarietà.

La sentenza ha inoltre confermato la distinzione tra materie LEP e NO LEP, in particolare, ferma restando la predetta separazione, il trasferimento previsto dall'art 116 terzo comma deve riguardare specifiche funzioni di natura legislativa e/o amministrativa ed avere un'adeguata istruttoria basata sul principio di sussidiarietà.

E' in corso di approvazione un ddl (legge delega del Governo) in cui l'Esecutivo determinerà i LEP nelle 14 materie (art.3 legge 86/24) per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale. La sentenza sembrerebbe non aver prodotto effetti ostativi al proseguimento dei negoziati già

avviati con le quattro Regioni richiedenti con riguardo alle funzioni relative alle materie non-LEP ovvero per le quali i LEP siano già stati determinati.

- il 19 novembre 2025 è stato sottoscritto l'accordo preliminare (pre-intesa) in merito all'intesa prevista dall'articolo, oggetto l'attribuzione costituzione tra il Governo della repubblica italiana e la Regione Liguria, al fine della predisposizione dello schema di intesa preliminare e la Giunta Regionale con dgr n.52 del 19 02 2026 – “autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione”- ha preso atto e approvato gli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di “protezione civile” “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” e lo schema di intesa preliminare avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia “tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica”
- Dopo l'approvazione in Conferenza Unificata del 2 aprile 2026 degli schemi di intesa preliminare, (voto contrario di Anci nazionale) con la riunione del 30 luglio 2026, si è concluso positivamente l'ulteriore negoziato, dopo l'espressione dei pareri della Conferenza Unificata e l'approvazione di atti di indirizzo da parte delle Camere, tra il Governo e la Regione Liguria sugli schemi di intesa, che ora dovranno essere approvati dalla Regione Liguria, assicurando la consultazione degli enti locali.

3) L'ITER DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA NEL CAL LIGURIA-CONSULTAZIONE ENTI LOCALI TRAMITE CAL

1. Il Cal nella seduta del 29 01 2018 con delibera n.1 a seguito dell'incontro con il Presidente e la Giunta regionale sull'avvio del negoziato con il Governo per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art.116, 3 comma della Costituzione, ha nominato i propri referenti nei sette tavoli inerenti le sette materie di seguito elencate: ambiente – salute – scuola- lavoro- infrastrutture logistica e portualità.
2. Il Cal nella seduta del 07 02 2019 con delibera n.2 ha espresso parere favorevole al processo di autonomia differenziata nelle 7 materie sopra riportate e indicate nella DGR n.34 del 25 gennaio 2019; chiedendo inoltre la rapida attivazione dei tavoli, al fine di favorire gli approfondimenti necessari verso la maggiore autonomia. Si sono quindi svolte le riunioni dei tavoli, a cui hanno partecipato i rappresentanti del Cal e di Anci Liguria, con produzione di osservazioni ed interventi inseriti in un documento di sintesi formalizzato in Regione, che ha rimarcato favorevolmente il percorso che Regione Liguria ha intrapreso attraverso anche il coinvolgimento di Anci Liguria e del Cal, in vista del necessario e successivo riordino legislativo delle materie di cui trattasi in ambito regionale. Considerato che nelle more del processo di attuazione del percorso del regionalismo differenziato, gli Uffici territoriali liguri e ministeriali hanno rilevato di meglio precisare i contenuti in materia di protezione civile e di commercio con l'estero e internazionalizzazione delle imprese.

Nonostante le trattative siano proseguite anche negli anni successivi, l'intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è stata raggiunta.

3. Il Cal nella seduta del 26 07 2024 con delibera n.12 ha espresso a maggioranza parere favorevole alla dgr della Giunta regionale che in data 17 luglio 2024, ha approvato la delibera n. 707 del 17/07/2024 "Autonomia differenziata -art.116, 3° comma della Costituzione per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" nella quale viene confermato l'interesse ad ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nelle materie in cui non è necessaria la previa individuazione dei LEP livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oltre ad inserire alcune specifiche in materia di protezione civile e commercio estero. Il Cal ha espresso anche alcune osservazioni in materia della "protezione civile" potestà normativa e amministrativa, e precisamente:
- a) in materia di formazione degli operatori di protezione civile, in particolare rispetto alla determinazione dei percorsi formativi, alle figure professionali, al riconoscimento, all'individuazione degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti.
 - b) in riferimento all'attività di volontariato, approvazione e gestione regionale in relazione alla pianificazione dell'emergenza ed all'organizzazione della colonna mobile regionale.
 - c) in materia di ordinanze di protezione civile al fine di disciplinare il potere del Presidente della Giunta regionale, quale autorità territoriale per l'emergenza e la ricostruzione, di emanare ordinanze di protezione civile in deroga alle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti, in caso di emergenze connesse ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, per loro natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni a livello regionale e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

4) OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Come sottolineato e rappresentato in tutte le occasioni di confronto, (sin dal 2017- 2018 -2019, poi nel 2024, e in diversi pareri del CAL Liguria su atti di programmazione generale), è fondamentale un aumento dell'efficacia delle politiche pubbliche in una cornice di salvaguardia di interesse generale, principi e diritti costituzionali, nel pieno rispetto e valorizzazione delle prerogative e ruolo che la Costituzione prevede per i Comuni in termini di effettiva autonomia, dando nuovo impulso alla attuazione degli articoli 118 e 119.

Nel metodo è fondamentale che venga pienamente rispettata, e tenuta nel giusto conto, la previsione, statale e regionale, all'espressione dei pareri da parte del Consiglio delle Autonomie Locali; l'iniziativa della Regione e l'intesa devono, pertanto, essere precedute da un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico, che preveda espressamente un coinvolgimento degli enti locali, attraverso le forme di raccordo istituzionale previste negli ordinamenti regionali.

La differenziazione deve trovare una giustificazione sulla base del principio di sussidiarietà che opera attraverso un giudizio di adeguatezza, escludendo un modello astratto di attribuzione delle funzioni e richiedendo, pertanto, che sia scelto, per ogni specifica funzione, il livello territoriale più adeguato, dimostrando vantaggi in termini di efficacia, efficienza, equità e responsabilità.

Le modalità di coinvolgimento degli Enti locali, pur trattandosi di una condizione prevista dall'art.116 terzo comma della Costituzione, richiamata dall'art.2 della legge 86/24, e come tale,

condizionante la legittimità dell'iter di azione degli atti giuridici, devono coinvolgere le proposte di intesa attualmente in esame per giustificare il "sentito" da inserire successivamente nella procedura.

Dai nuovi spazi di autonomia richiesti, ad esempio nella determinazione delle tariffe di remunerazione dei fornitori sanitari o del trattamento economico del personale sanitario, possono derivare maggiori spese in capo alle Regioni. Tali spese dovrebbero essere coperte mediante aumenti delle aliquote dei tributi propri regionali e non attraverso maggiori gettiti connessi al favorevole andamento dell'economia. Invece l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria certifica l'assenza di effetti finanziari collegati all'attivazione delle funzioni richieste.

Schema intesa sulla "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa: i contenuti

PROTEZIONE CIVILE

Art.1 Oggetto

Le condizioni particolari di autonomia si riferiscono alle funzioni concernenti le materie della Protezione Civile, delle Professioni, della Previdenza complementare ed integrativa.

Art. 2 Ordinanze regionali di Protezione Civile

Attribuisce al Presidente della Regione per far fronte ad emergenze regionali, il potere di emanare ordinanze in deroga alla disciplina statale nel rispetto di specifici limiti e seguendo un procedimento che prevede la deliberazione del Consiglio dei ministri, o, in casi di urgenza con approvazione successiva entro otto giorni. Ma in caso di mancata approvazione da parte del Governo, l'ordinanza regionale cessa di produrre effetti giuridici. Tali ordinanze sono previste per un tempo limitato, non superiore alla durata dello stato di emergenza e, comunque, non superiore a due anni dalla deliberazione dello stato di emergenza ed hanno efficacia limitatamente al territorio regionale, sono motivate ed emanate una volta acquisita l'autorizzazione Statale. Le ordinanze regionali, inoltre possono autorizzare apposite contabilità speciali, al fine di rendere più agevole l'erogazione delle risorse destinate al superamento dell'emergenza ed utilizzano risorse a carico del fondo regionale della protezione civile.

Art. 3 Ruolo del Presidente della Regione

Il Presidente della Regione, o altra Persona da lui indicata previa intesa con il capo della protezione civile nazionale, assume il ruolo di Commissario delegato per la gestione dell'emergenza di rilievo nazionale che interessa il territorio della Regione. Non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti.

Art. 4 Attribuzioni di funzioni

È attribuita alla Regione potestà normativa ed amministrativa in materia con riferimento all'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) Reclutamento del personale per assunzioni a tempo determinato per occuparsi non solo della gestione delle emergenze, ma anche delle attività di prevenzione, pianificazione e monitoraggio; tale disposizione si applica anche per il personale delle Province e per la Città Metropolitana, utilizzando il fondo regionale di protezione civile.
- b) Valorizzazione della specificità del personale, anche attraverso l'istituzione di apposite sezioni contrattuali.
- c) Formazione degli operatori di Protezione Civile con riconoscimento dei percorsi formativi (ad esclusione delle materie concernenti la prevenzione e la lotta attiva agli incendi,

nonché le relative attività di soccorso), dell'individuazione e riconoscimento degli enti erogatori della previsione dei sistemi di credito e dell'individuazione dei docenti.

Art. 5 Veicoli e conducenti

Vengono estese ai veicoli e ai conducenti della Protezione Civile Regionale le disposizioni relative alle targhe e alle patenti applicabili alla Protezione Civile Nazionale, con un regime speciale previsto dal Codice della strada.

Art. 6 Disposizioni transitorie

Prima di effettuare la deroga alle disposizioni statali sulle sopracitate materie, rimane ferma la necessità di determinare previamente i relativi Livelli Essenziali delle Prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali, in continuità con quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.192 del 2024.

PROFESSIONI

Art. 7 Disciplina di professioni di rilievo regionale

Attribuisce alla Regione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (clausola finanziaria invariata), funzioni normative ed amministrative in materia di "Professioni" con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, ai sensi dell'art.2229 del Codice Civile (Professioni ordinistiche e sanitarie). Viene inoltre definita la figura della "Professione di rilievo regionale" con l'indicazione di specifici requisiti:

- 1) Presente nel territorio regionale
- 2) Esercitata con lavoro intellettuale
- 3) Deve esistere un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio
Inerenti all'istituzione di nuove figure professionali regionali, la gestione di albi ed elenchi regionali, un quadro di limiti a tutela della libertà di circolazione, del divieto di discriminazione su base territoriale e il rispetto della disciplina euro unitaria sul test di proporzionalità rispetto all'introduzione di nuova regolamentazione professionale.

Art. 8 riconoscimento delle qualifiche professionali

Disciplina il riconoscimento di titoli esteri per lo svolgimento della Professione regionale o di una Professione affine, riconoscendo alla Regione la qualifica di Autorità competente per il riconoscimento di alcune qualifiche professionali estere.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA

Art. 10 Previdenza Complementare e Integrativa

Attribuisce alla Regione la potestà di promuovere e disciplinare esclusivamente il funzionamento operativo e organizzativo di forme di previdenza complementare e integrativa in ambito regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, delle norme UE e dei contenuti delle decisioni Eurostat, a cui sono tenute le Pubbliche Amministrazioni. Attribuisce inoltre alla Regione il funzionamento operativo ed organizzativo, la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale per il personale dipendente della Regione, Enti pubblici, Enti locali e del Sistema Sanitario Regionale.

Disposizioni comuni

Viene istituita una Commissione Paritetica STATO-REGIONE-AUTONOMIE LOCALI in relazione alle specifiche funzioni oggetto delle intese sopracitate ed in conformità alla legge 86/2024 con compiti di verifica annuale.

L'intesa in oggetto prevede infine una clausola di invarianza finanziaria e una durata di dieci anni. Vengono inoltre elencate le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle nuove leggi regionali attuative dell'intesa.

Osservazioni e Note allo schema di intesa sulla protezione civile- professioni e previdenza complementare ed integrativa.

art 2:

L'esigenza primaria dell'art.2 è quella di affrontare le emergenze in via diretta e tempestiva con l'obiettivo di ridurre la durata e di accelerare l'attivazione delle misure necessarie per la gestione dell'emergenza. Oltre a ridurre i tempi necessari per l'attivazione e la realizzazione degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e della normalità quotidiana, nonché per l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie disponibili.

Si ricorda che il Governo può autorizzare l'emanazione di ordinanze regionali in deroga alla disciplina statale (che deve essere indicata) e può limitare sul piano procedurale tale attività regionale, sia nel rispetto dei principi fondamentali del codice della protezione civile, che delle attività di soccorso e gestione delle emergenze, settori riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato (ordine pubblico e sicurezza).

Infine il riconoscimento alla Regione di un più ampio potere derogatorio nella gestione delle emergenze regionali, trova piena coerenza nell'applicazione del principio di sussidiarietà, come richiesto dalla Corte costituzionale nella sentenza 192/2024.

Art. 3:

La Regione Liguria evidenzia l'importanza per garantire la massima tempestività operativa nonché la responsabilizzazione e continuità gestionale, che tale nomina possa riguardare anche una figura con un contatto diretto e stabile con i territori di riferimento, dotata altresì di una profonda conoscenza del medesimo territorio e delle relative dinamiche sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali. Tale figura, che potrebbe essere anche diversa dal Presidente della Regione, ma da lui individuato in concertazione, consentirà un'azione amministrativa tempestiva ed un efficiente impiego delle risorse disponibili.

Art. 4:

L'implementazione e il potenziamento del contingente di personale regionale e provinciale addetto alle funzioni di protezione civile in deroga al Decreto Legislativo 165/2001, assicurerà un rafforzamento con professionalità adeguatamente qualificate delle sale operative e dell'intero sistema di Protezione Civile nelle fasi di allertamento, gestione e superamento dell'emergenza. Si evidenzia che alla Regione è attribuita la potestà di organizzare corsi di formazione ad esclusione delle materie concernenti la prevenzione e la lotta attiva agli incendi (di cui è richiesto l'indirizzo unitario statale nel rispetto delle peculiarità dei singoli territori).

Deriva inoltre che dal punto di vista della formazione, la scelta dei corsi, degli argomenti, dei docenti e dei titoli abilitativi rilasciati, saranno immediatamente riconducibili al soggetto pubblico erogatore, con conseguente maggiore assunzione di responsabilità in capo a Regione Liguria.

Art. 5:

L'attribuzione della funzione richiesta, sia di utilizzare targhe specifiche per i mezzi che di rilasciare patenti di guida destinate a personale specifico, comporterebbe un rafforzamento del sistema sul territorio regionale, con un impatto economico potenzialmente positivo in termini di ottimizzazione delle risorse, e miglioramento della capacità operativa del sistema regionale di protezione civile.

Art. 7:

Nel territorio ligure sussistono opportunità crescenti nei settori della Blue Economy, turismo, portualità, logistica e High tech, accompagnati dall'esigenza di garantire in questi settori conoscenza scientifica, servizi e saperi adeguati. Regione Liguria, recependo una serie di criticità di carattere normativo, amministrativo, economico-sociale, correlate all'esercizio centralizzato delle funzioni con l'attribuzione delle competenze richieste, intende esercitare un più efficace utilizzo delle funzioni, una semplificazione delle procedure, una riduzione dei tempi di riconoscimento delle qualifiche e una maggiore efficienza nell'incontro tra formazione e occupazione, realizzando così politiche formative e professionali su misura.

Art. 10:

in Liguria è stata rilevata una scarsa adesione alle forme di Previdenza, diverse da quella obbligatoria (circa il 36%), è quindi necessario promuovere, ulteriormente, le opportunità derivanti dalla copertura previdenziale complementare ed integrativa, soprattutto a vantaggio dei lavoratori di settori a bassa copertura previdenziale.

L'organizzazione regionale potrebbe meglio intercettare le esigenze puntuali provenienti dal tessuto economico-sociale del territorio di riferimento, ampliando così la platea dei soggetti coinvolti, rafforzando le relazioni tra istituzioni locali e parti sociali e potenziando la promozione, il finanziamento e la disciplina delle forme di previdenza complementare.

Si rileva infine che la richiesta e il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia, attraverso il percorso delineato dall'art.116 terzo comma della Costituzione, comporta l'attribuzione alla Regione di più ampi spazi di intervento consentendo così un rafforzamento del ruolo regionale a vantaggio della collettività e nell'interesse del territorio regionale da cui deriveranno maggiori spazi di autonomia a livello legislativo, regolamentare e amministrativo.

Considerato e fatto salvo quanto sopra, il Cal, ai sensi dell'art.2 comma 5 della legge 86/24, esprime parere favorevole sullo schema di intesa definitivo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in forza dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie "Protezione civile" - "Professioni" e "Previdenza complementare e integrativa".

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 25
Votanti	N. 24
Voti Favorevoli	N. 12
Voti contrari	N. 10 (Caversazio Guglielmo, Damonte Stefano, Ferrante Massimo, Franceschi Bruno, Franceschi Simone, Lirosi Francesco, Monfroni Camilla, Passino Alberto, Viaggi Riccardo, Villa Claudio)
Astenuti	N. 2 (Lorenzo Ghisoli, Luca Volpe)

Il Presidente in conformità alla votazione proclama a maggioranza parere favorevole in ordine allo schema di intesa definitivo tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria, avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" ai sensi dell'art.2 comma 5 legge 86/24.

DEL CHE SI È REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 18

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSÌ SOTTOSCRITTA

Genova, 3 settembre 2026

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Luca Petralia)

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Pierangelo Olivieri)

*COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 3 SETTEMBRE 2026.*

Genova, 3 settembre 2026

*Il Segretario
(Luca Petralia)*


